

N. 00086/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 00709/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 709 del 2012, proposto da:

, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Marianna Vazzana e  
Vincenzo Floccari, con domicilio eletto presso Marianna Vazzana  
Avv. in Reggio Calabria, via Roma, 22;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;

***per l'annullamento***

a) dell'informativa del 14 agosto 2012, prot. n. 0013111, a firma del Dirigente dell'Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria - dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, indirizzata alle Segreterie Provinciali delle OO. SS. Comparto Scuola, concernente "l'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto - a.s. 2012/2013 - Personale docente - posti comuni e posti di sostegno - e IRC", nella parte in cui, con riferimento alla Scuola Secondaria di I Grado, dispone che "si è ritenuto di operare economie intervenendo sulle ore di strumento Musicale", mai comunicata e/o notificata ai ricorrenti, né pubblicata;

b) del verbale di riunione del 21 agosto 2012, redatto in sede di incontro tra il Dirigente dell'Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria - dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e le OO. SS. Comparto Scuola, nella parte in cui, con riferimento alla Scuola Secondaria di I grado, si dispone che "si è ritenuto di operare economie intervenendo sulle ore di strumento Musicale", mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti, né

pubblicato;

c) del “Consolidamento dell’organico di fatto - Scuole Secondarie di I grado per le cattedre di strumento musicale a.s. 2012/2013” della Provincia di Reggio Calabria disposto dall’Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria - ricavato per via telematica dalle singole scuole a seguito di “interrogazione dati di organico” - nella parte in cui prevede cattedre di strumento musicale con 12 “Ore Residue” settimanali di insegnamento;

d) della nota prot. n. 15617, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, datata 3 ottobre 2012, limitatamente al punto 1 lett. d);

e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per i ricorrenti, ancorché dagli stessi non conosciuto, con il quale sono state disposte cattedre di strumento musicale con 12 ore settimanali di insegnamento

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato il 13 novembre 2012 e ritualmente depositato i ricorrenti, tutti docenti di strumento musicale delle scuole secondarie di I grado, impugnano il provvedimento con il quale, nell'approvare l'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto - anno scolastico 2012-2013, l'amministrazione scolastica ha ritenuto di operare economie, riducendo l'orario per l'insegnamento della disciplina di strumento musicale da 18 ore settimanali a 12 (peraltro non a tutti i docenti presenti sul territorio della Provincia), senza che si fosse verificata una contrazione degli alunni o del numero di classi.

Secondo le articolate deduzioni difensive, le fonti normative primarie e secondarie che disciplinano l'insegnamento dello strumento musicale non sarebbero state modificate e continuerebbero ad imporre, nel periodo di riferimento, la costituzione di corsi di 18 ore settimanali (Circ. n. 25 del 29 marzo 2012; D.M. 6 agosto 1999, n. 201; D.M. 26 marzo 2009, n. 37); da ciò il vizio di violazione di legge ed eccesso di potere dedotto a sostegno del ricorso introduttivo.

Si è costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato a difesa delle Amministrazioni, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito; nel merito asserisce la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, concludendo per il rigetto del ricorso.

Secondo la difesa dell'Avvocatura, in particolare, la riduzione a 12 delle ore dei corsi di strumento musicale sarebbe dovuta alla

limitatezza delle risorse disponibili, che a rigore avrebbe imposto un adeguamento dell'organico di diritto all'organico di fatto, con riduzione di n. 121 posti. L'A.T. P., lasciando immutata la situazione di organico e di numeri di posti, ha, invece, preferito operare la riduzione delle ore di insegnamento musicale.

Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2012 la causa è stata chiamata per la trattazione della domanda cautelare.

Sussistono i presupposti per la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio, l'esautiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni opposte delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Il ricorso è fondato (cfr. Tar Catanzaro nn. 60/11, 1558/11 e n. 81/12).

Premesso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo atti di macro-organizzazione (in termini sentt. nn. 60/11, 1558/11 cit.), rileva il Collegio che in effetti la circolare ministeriale n. 25/12 stabilisce che "Nulla è innovato con riferimento all'insegnamento dello Strumento musicale. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono, pertanto, confermati i criteri fissati dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201)", ossia quattro cattedre di strumento musicale, articolate su tre classi.

Da ultimo il D.M. n. 37/09 ha previsto per i corsi ad indirizzo musicale che le ore di Strumento musicale siano “sei settimanali per classe o gruppo di alunni per ognuno dei quattro strumenti. Un posto per ogni corso (18 ore settimanali) per ciascuno dei quattro strumenti. Con l’obbligo d’insegnamento nelle classi di un corso completo”.

Nel caso di specie, è la stessa difesa dell’Amministrazione che riconosce che “L’A.T. ha semplicemente ridotto l’orario di cattedra dei posti” e “ha rimesso alle scuole la disponibilità delle 6 ore residue, che sono state utilizzate per il completamento delle ore di insegnamento” (pag. 8).

Resta, tuttavia, indimostrata l’affermazione secondo cui il ridimensionamento dell’orario sarebbe stato disposto dall’amministrazione scolastica in quanto costretta dalla minori risorse disponibili, così come resta inconfutata l’affermazione dei ricorrenti che la riduzione non avrebbe riguardato tutti i docenti della Provincia.

Sussiste, dunque, il dedotto vizio di violazione di legge.

Non appare inutile aggiungere che al di là della circostanza che le sei ore siano state poi utilizzate – verosimilmente con dei progetti, sebbene la difesa erariale non lo chiarisca espressamente –, i docenti ricorrenti, pur non avendo al momento subito un danno di tipo economico, hanno, comunque, interesse a salvaguardare l’integrità della cattedra oraria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione  
Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  
proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti  
impugnati.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei  
ricorrenti, delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00, oltre  
accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  
amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno  
19 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)